



# **POLIZIA LOCALE**

## **UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI NAVIGLI**

### **VERMEZZO – ZELO SARRIGONE**

*Provincia di Milano*

Ordinanza n°08 / 2012

## **OSSERVANZA NORME PER LA CUSTODIA DEI CANI**

Il responsabile Ufficio Polizia Locale

### **PREMESSO**

- che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
- che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

**PRESO ATTO** delle continue segnalazioni e lamentele dei cittadini pervenute in merito a comportamenti contrari alle disposizioni di leggi vigenti da parte dei loro proprietari e in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani nelle aree pubbliche e che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;

**RAVVISATO** che tali comportamenti recano pregiudizio alla vivibilità delle aree stesse e alla sicurezza sia dei cittadini che a quella degli stessi animali;

**RITENUTO** opportuno adottare un provvedimento a tutela della sicurezza delle persone, dell'ambiente, dell'igiene e degli animali da affezione;

### **VISTE**

- ⤴ la Legge n° 281 del 14 agosto 1991, "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- ⤴ la Legge n° 189 del 20 luglio 1999, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- ⤴ la Legge Regionale n°33 del 30 dicembre 2009, "Te sto unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- ⤴ l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2011 avente ad oggetto: "Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dalle aggressioni dei cani";
- ⤴ l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

**DISPONE** di revocare l'Ordinanza n°8/2003

### **ORDINA**

a tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di:

- ⤴ **TENERE** sempre obbligatoriamente i cani a guinzaglio, ad una misura non superiore a metri 1.50, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- ⤴ **PORTARE** con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- ⤴ **ASSICURARE** la custodia dei cani adottando ogni misura utile ed adeguata per evitarne la fuga e per prevenire situazioni di pericolo o di molestia in danno di altri animali o cittadini;
- ⤴ **IMPEDIRE** che il cane vaghi liberamente quando si trovi nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico e assicurare la costante presenza in prossimità dell'animale;
- ⤴ **ESSERE SEMPRE FORNITI**, trovandosi su area pubblica o di uso pubblico con i propri animali, di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti di carta o polietilene o altri equivalenti contenitori e attrezzatura necessaria, avendo l'obbligo di raccogliere tali deiezioni;
- ⤴ **RACCOGLIERE** immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale sulla quale si vengono a trovare, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, introdotti in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi cestini stradali per la raccolta dei rifiuti;
- ⤴ **NON LASCIARE LIBERI** i cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini ed edifici rurali, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;
- ⤴ **NON CONDURRE CANI O ALTRI ANIMALI** al guinzaglio dalla bicicletta o qualsiasi altro veicolo;

- ⤴ **NON CONDURRE CANI O ALTRI ANIMALI** nelle aree verdi attrezzate per il gioco e lo svago dei bambini, in ogni edificio aperto al pubblico, nei cimiteri e nei locali dove si producono, si lavorano o si confezionano sostanze e prodotti alimentari;
- ⤴ **PROVVEDERE** ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione dei cani posseduti e/o detenuti.

**RICORDA** che i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere all'identificazione, mediante l'applicazione del microchip e all'iscrizione dei medesimi all'Anagrafe Canina, presso l' ASL Provincia di Milano 1. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, di un cane, compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo.

**AVVERTE** che ai comportamenti tenuti in violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le rispettive materie.

**DISPONE** che gli Organi di Polizia sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

**FA PRESENTE** che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Vermezzo, 23 Marzo 2012

Il responsabile Ufficio P.L.